

Decreto 28 novembre 1808. Proroga della durata della Commissione feudale.

Visti gli art. 1 e 3 del resi decreto degli 11 novembre 1807 sulla creazione della Commissione delle liti feudali; ecc.

Art. 1. — Si accorda un altro anno di proroga alla Commissione delle liti feudali per finalizzare la decisione di tutte le cause di sua cognizione.

Art. 2. — Nella stessa proroga di tempo potranno le comuni produrre e proseguire le azioni rispettive.

www.demaniocivico.it